



IULM

International University of Languages and Media
Libera Università di Lingue e Comunicazione

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CHIAMATA, DI TRASFERIMENTO E DI MOBILITÀ INTERNA DEI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA, DI SECONDA FASCIA E DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO

Emanato con D.R. n. 16044 del 14 dicembre 2011
Modificato con D.R. n. 16478 del 15 aprile 2013
Modificato con D.R. n. 16578 del 28 ottobre 2013
Modificato con D.R. n. 16668 del 30 gennaio 2014
Modificato con D.R. n. 17113 del 9 luglio 2015
Modificato con D.R. n. 17388 del 25 febbraio 2016
Modificato con D.R. n. 17604 del 15 novembre 2016

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Ambito di operatività

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori, dello Statuto e del Codice etico della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, le seguenti procedure:

- a) chiamata mediante procedura selettiva di professori di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) chiamata nel ruolo degli associati a seguito di procedura di valutazione ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 di ricercatori a tempo determinato ex art. 24, co. 3 lettera b) della stessa Legge 240/2010, già in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale;
- c) chiamata a seguito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 di professori associati e ricercatori universitari già in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per professori di prima e seconda fascia, ex art. 16 della Legge 240/2010;
- d) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9 della Legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni;
- e) trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 210/1998 e dell'art. 29, comma 10 della Legge 240/2010;
- f) mobilità interna nell'ambito della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.

Art. 2– Regime delle incompatibilità

Non possono partecipare ai procedimenti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d) ed e) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente all'Ateneo ovvero con il Rettore, il Direttore esecutivo, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione.

CAPO II – MODALITÀ DI CHIAMATA

TITOLO I - COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA ai sensi dell'art. 18 co. 1 della legge 240/2010

Art. 3 – Soggetti destinatari

- studiosi che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto



del procedimento, oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

- studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 210/1998 limitatamente alla durata della stessa, ai sensi dell'art. 29, comma 8 della Legge 240/2010 e successive modificazioni;
- professori di prima e seconda fascia già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
- studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 4 – Attivazione della procedura

La procedura è attivata, di norma, su proposta motivata del Consiglio di Facoltà, nei limiti delle attribuzioni di posti di professori di ruolo di prima e seconda fascia da parte del Senato Accademico e successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che verifica l'effettiva disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo.

Il Consiglio di Facoltà, formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata di professore di seconda fascia stabilendo il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico disciplinare con riguardo alle esigenze didattiche e scientifiche richieste. Le delibere devono prevedere la tipologia dell'impegno scientifico, didattico e professionale richiesto.

La procedura selettiva prende avvio a seguito dell'emanazione di un bando con decreto rettorale reso pubblico sul Portale dell'Ateneo, del MIUR e dell'Unione europea. L'avviso del bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

Il bando deve contenere:

- a) il ruolo (professore di prima o seconda fascia);
- b) il settore concorsuale e un eventuale profilo, esclusivamente tramite riferimento a uno o più settori scientifico-disciplinare;
- c) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- d) l'indicazione dei diritti e doveri del docente;
- e) il trattamento economico e previdenziale;
- f) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- g) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
- h) la lingua o le lingue straniere la cui conoscenza è richiesta e, per i candidati stranieri, la conoscenza almeno strumentale della lingua italiana;
- i) le modalità di presentazione delle domande.

Il numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione alla selezione è 12.

Art. 5 – Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione devono essere indirizzate al Rettore, secondo le modalità e il termine indicato nel bando.



Alla domanda devono essere allegati:

- a) il curriculum scientifico-professionale corredato dall'elenco delle pubblicazioni;
- b) i titoli e le pubblicazioni che si intendono sottoporre a valutazione.

Art. 6– Commissione di valutazione

La Commissione, nominata dal Rettore, sentito il Senato Accademico, è composta da tre professori di prima fascia di cui uno interno all'Ateneo individuato tra i professori di prima fascia del medesimo settore concorsuale o del relativo macrosettore e due esterni all'Ateneo, in servizio presso università italiane, appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando.

I componenti esterni, salvo casi di assoluta impossibilità, devono appartenere ad Atenei diversi tra loro.

Ove non siano presenti in Ateneo docenti appartenenti al settore concorsuale o al relativo macrosettore oggetto del bando, per la costituzione della Commissione si potrà fare riferimento a docenti di altri Atenei sempre appartenenti allo stesso settore concorsuale

La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.

Ad esclusione dei casi per i quali è prevista la presenza dei candidati, la Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, anche per le riunioni successive alla prima, che prevedano comunque la presenza contemporanea e continua di tutti i componenti, mediante collegamenti in audio/ video conferenza, previa autorizzazione del Rettore.

Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.

Eventuali istanze di riconsiderazione di uno o più commissari da parte dei candidati, possono essere presentate nel termine di 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione sul Portale di Ateneo.

Art. 7 – Modalità di svolgimento delle selezioni

La Commissione esaminatrice nella prima riunione, che può svolgersi anche in forma telematica, determina i criteri da utilizzare nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dei *curricula* e dell'attività didattica dei candidati, attenendosi a quanto specificato nel bando tenuto conto:

- a) della coerenza del curriculum con le peculiarità scientifico-didattiche dell'Ateneo;
- b) dell'originalità, del rilievo e del rigore metodologico della produzione scientifica in ambito nazionale e internazionale;
- c) della congruità dell'attività del candidato con il settore concorsuale e con il profilo eventualmente indicato nel bando;
- d) dell'apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
- e) della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione all'interno della comunità scientifica nazionale e internazionale;
- f) della coerenza tra produzione scientifica e il campo di ricerca.

Tutti i criteri sono resi pubblici sul sito dell'Ateneo almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori da parte della Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice procede alla valutazione scientifico-didattica dei candidati e accerta la conoscenza delle lingue straniere eventualmente richieste e per i candidati stranieri la conoscenza almeno strumentale della lingua italiana.

Per la copertura di posti di ruolo di professori di seconda fascia, la Commissione può richiedere l'espletamento di una prova didattica pubblica su temi generali e metodologici inerenti il settore oggetto del bando.

Gli atti della Commissione esaminatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.



Al termine delle valutazioni la Commissione formula un motivato giudizio analitico per ciascun candidato e un giudizio comparativo collegiale e, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste motivandone la scelta.

Art. 8 – Termine del procedimento

La Commissione conclude i propri lavori entro novanta giorni dal Decreto rettorale di nomina.

Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione assegnandole un termine perché provveda alla loro regolarizzazione.

Gli atti sono approvati con Decreto del Rettore entro dieci giorni dalla consegna agli uffici e sono resi pubblici in via telematica ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Art. 9 – Chiamata del candidato selezionato

All'esito della procedura, entro due mesi dal decreto di approvazione degli atti, il Consiglio di Facoltà può:

- a) procedere, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia, alla proposta di chiamata del candidato selezionato;
- b) deliberare di non procedere alla chiamata.

La chiamata è disposta con decreto del Rettore entro 20 giorni dalla deliberazione del Consiglio della Facoltà.

TITOLO II - COPERTURA MEDIANTE CHIAMATA DIRETTA ai sensi dell'art. 24 co. 5 e 6 della legge 240/2010

Ai sensi dell'art. 24, co. 5 della Legge 240/2010 per la copertura di posti di professore di seconda fascia

Art. 10 – Soggetti destinatari:

- titolari di contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010.

Per tali soggetti la valutazione deve essere effettuata nel corso del terzo anno del contratto.

Art. 11 – Modalità di attivazione della procedura

Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto, il Consiglio della Facoltà propone al Senato Accademico di sottoporre a valutazione il ricercatore ex art. 24, comma 3 lett. b) della Legge 240/2010 che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge stessa. La proposta dovrà essere corredata da una relazione della Facoltà di riferimento sull'attività svolta dal ricercatore.

La valutazione deve iniziare almeno 120 giorni prima della scadenza del contratto. Qualora entro tale termine il ricercatore non sia in possesso dell'abilitazione ma la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della stessa.

La valutazione del candidato è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore, la cui composizione e modalità di svolgimento dei lavori sono disciplinati dall' art. 6 del presente



Regolamento. Essa è tenuta a concludere i propri lavori entro un mese dalla data del decreto rettorale di nomina. Per la verifica della regolarità degli atti valgono i termini indicati all'art. 8, ultimo comma del presente regolamento.

La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale tenendo conto dei criteri fissati dal D.M. 344/2011.

Il decreto rettorale di approvazione degli atti e i verbali relativi alla valutazione sono pubblicati sul Portale dell'Ateneo.

A seguito della valutazione, il Consiglio della Facoltà, nel rispetto del Codice Etico dell'Ateneo, formula agli Organi competenti la proposta di chiamata.

La chiamata è disposta con decreto del Rettore entro 20 giorni dalla deliberazione del Consiglio della Facoltà.

Ai sensi dell'art. 24, co. 6 della Legge 240/2010 per la copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia: sino al 31 dicembre 2017

Art. 12 – Soggetti destinatari:

- professori di seconda fascia in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010;
- ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge 240/2010.

Art. 13 – Modalità di attivazione della procedura

Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Consiglio della Facoltà propone al Senato Accademico l'attivazione di procedure di valutazione volte alla chiamata, nel ruolo di professore di prima fascia, di un professore di seconda fascia o di un ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, ovvero nel ruolo di professore di seconda fascia, di un ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo che abbia conseguito l'abilitazione ex art. 16 Legge 240/2010.

La deliberazione del Consiglio della Facoltà deve essere adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia.

Successivamente all'approvazione della proposta, il Rettore procede con l'emanazione di un avviso pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul Portale dell'Ateneo. Il termine per la presentazione delle domande e della documentazione richiesta è di 10 giorni.

L'avviso deve contenere:

- a) il numero dei posti disponibili;
- b) l'indicazione del settore concorsuale e dell'eventuale settore scientifico disciplinare;
- c) la fascia di inquadramento;
- d) le modalità e il termine per la presentazione della domanda;
- e) il numero massimo delle pubblicazioni.

La valutazione è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore, la cui composizione e modalità di svolgimento dei lavori sono disciplinati dall'art. 6 del presente Regolamento. Essa è tenuta a concludere i propri lavori entro un mese dalla data del decreto rettorale di nomina. Per la verifica della regolarità degli atti valgono i termini indicati all'art. 8, ultimo comma del presente regolamento.

La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale tenendo conto dei criteri fissati dal D.M. 344/2011.



La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta, esprime la valutazione in merito ai candidati e individua il candidato maggiormente qualificato a svolgere le attività didattiche e di ricerca per le quali è stata avviata la procedura di valutazione.

Il decreto rettorale di approvazione degli atti e i verbali relativi alla valutazione sono pubblicati sull'Albo Ufficiale e sul Portale dell'Ateneo.

A seguito della valutazione, il Consiglio della Facoltà, nel rispetto del Codice Etico dell'Ateneo, formula agli Organi competenti la proposta di chiamata.

La chiamata è disposta con decreto del Rettore entro 20 giorni dalla deliberazione del Consiglio della Facoltà.

TITOLO III - COPERTURA MEDIANTE CHIAMATA DIRETTA DI STUDIOSI STABILMENTE IMPEGNATI ALL'ESTERO E DI STUDIOSI DI CHIARA FAMA ai sensi dell'art. 1, co. 9 della legge 230/2005 come modificato dall'art. 29 co. 7 della legge 240/2010

Art. 14 – Soggetti destinatari

I Consigli di Facoltà possono proporre la copertura di posti di professore di prima fascia, di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato mediante chiamata diretta dei seguenti soggetti:

- studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
- studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli, un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle Università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
- studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

I Consigli di Facoltà possono altresì proporre, nel rispetto del Codice Etico dell'Ateneo, la copertura di posti di professore di prima fascia mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama

Art. 15 – Modalità di attivazione della procedura

La motivata proposta di chiamata sottoposta all'approvazione del Senato Accademico in relazione al miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca e sentito il Consiglio di Amministrazione per la verifica della disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo viene trasmessa al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'acquisizione del prescritto nulla osta alla nomina

In caso di esito positivo il Rettore adotta, con proprio decreto, il provvedimento di chiamata.

TITOLO IV - COPERTURA MEDIANTE TRASFERIMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO ai sensi dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell'art. 29, co. 10 della Legge 240/2010

Art. 16 – Attivazione delle procedure

La procedura di trasferimento per un posto di ricercatore a tempo indeterminato è attivata mediante delibera motivata del Consiglio di Facoltà che deve stabilire il settore concorsuale, l'eventuale



settore scientifico-disciplinare, la tipologia dell'impegno scientifico e didattico, il profilo professionale richiesto.

Le delibere potranno eventualmente determinare il numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non superiore a 12.

La motivata proposta di trasferimento è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico in relazione al miglior coordinamento delle risorse didattiche e di ricerca e del Consiglio di Amministrazione per la verifica della disponibilità finanziaria e la congruità con le linee di programmazione dell'Ateneo

Il Rettore, in conformità a quanto deliberato ai sensi dei commi precedenti, emette un bando reso pubblico, anche per via telematica, sul Portale dell'Ateneo, pubblicato inoltre sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 17 – Presentazione delle domande

Possono presentare domanda i ricercatori a tempo indeterminato in servizio, inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando, fermo restando il requisito di permanenza minima di tre anni accademici nella sede universitaria di provenienza previsto dalla normativa vigente.

Le domande di partecipazione alla valutazione devono essere indirizzate al Rettore secondo le modalità e il termine, non inferiore a 30 giorni, ridotti a 15 ove si ravvisi l'urgenza della procedura, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

Alle domande devono essere allegati:

- a) curriculum scientifico e professionale;
- b) titoli e pubblicazioni sottoposti a valutazione.

Art. 18 – Valutazione dei candidati e deliberazioni conseguenti

Il Consiglio di Facoltà esamina i *curricula*, i titoli e le pubblicazioni sottoposte a valutazione attenendosi ai seguenti criteri:

- a) coerenza del curriculum con le peculiarità scientifico-didattiche dell'Ateneo;
- b) originalità del rilievo e del rigore metodologico della produzione scientifica in ambito nazionale e internazionali;
- c) congruità dell'attività del candidato con il settore concorsuale e con il profilo indicato nel bando;
- d) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
- e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione all'interno della comunità scientifica nazionale e internazionale;
- f) coerenza tra produzione scientifica e il campo di ricerca.

Il Consiglio di Facoltà può, ove ritenga opportuno un esame preliminare, costituire una Commissione con il compito di predisporre una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà.

Gli atti della valutazione comparativa sono costituiti dai verbali delle sedute del Consiglio di Facoltà impegnato nella valutazione.

Il Consiglio di Facoltà, nel rispetto del Codice Etico dell'Ateneo assume la deliberazione motivata a maggioranza assoluta degli aventi diritto e la trasmette al Senato Accademico per l'approvazione.

Il trasferimento, disposto con decreto rettorale è notificato all'interessato, all'ateneo di appartenenza e a tutti i candidati entro 20 giorni dalla data dello stesso.

La Facoltà può decidere, inoltre, con motivata delibera di non procedere al trasferimento.



TITOLO V - MOBILITÀ INTERNA

Art. 19 – Tipologie di mobilità interna

Per la copertura di posti tramite mobilità interna, le procedure sono attivate con la proposta del Consiglio di Facoltà interessato che possono avere ad oggetto:

- a) il passaggio di professori di ruolo e di ricercatori a tempo indeterminato a settore scientifico-disciplinare diverso da quello di inquadramento;
- b) il passaggio di professori di ruolo e di ricercatori a tempo indeterminato da una Facoltà all'altra dell'Ateneo.

Art. 20 – Passaggio ad altro settore scientifico-disciplinare

Il passaggio ad altro settore scientifico-disciplinare è avviato a richiesta dell'interessato, con delibera del Consiglio di Facoltà che deve motivare l'accoglimento dell'istanza con adeguata documentazione inerente l'attività didattica e la produzione scientifica attinente al settore al quale l'interessato chiede di essere trasferito.

La proposta, previo parere del Senato Accademico, è sottoposta al parere del CUN.

Il provvedimento finale è adottato con decreto del Rettore.

Art. 21 – Passaggio ad altra Facoltà

La mobilità può essere disposta d'ufficio dal Rettore su delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

La mobilità può essere altresì avviata a seguito di richiesta del professore o del ricercatore a tempo indeterminato, previo parere favorevole della Facoltà di appartenenza e della Facoltà presso cui chiede di essere trasferito, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Il provvedimento di mobilità interna è adottato con decreto del Rettore.

CAPO III – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 – Disciplina transitoria

1. La chiamata dei candidati risultati idonei a seguito delle procedure di cui al presente regolamento, decorre con la presa di servizio che avviene di norma il 1° novembre dell'anno accademico successivo a quello in cui si svolge la procedura di valutazione.
Eventuali assunzioni in servizio in corso d'anno accademico, sono determinate dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.